



**Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Frosinone**

Frosinone, 02 luglio 2026

A Tutti i Colleghi – LORO SEDI

OGGETTO: Distribuzione farmaci tramite smart-locker: invito al rispetto della normativa vigente

Care Colleghe e cari Colleghi,

con la presente forniamo le seguenti indicazioni in materia di distribuzione dei farmaci tramite smart-locker.

Al fine di fornire una corretta informazione, anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali inerenti alla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, riteniamo opportuno riepilogare le disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali con le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero della Salute.

In linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che *“la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.”*

La *ratio* della norma risiede nell'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco.

Con particolare riferimento ai medicinali SOP e OTC le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al “banco” e il commercio elettronico (c.d. online), quest’ultimo disciplinato dall’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come *“fornitura a distanza al pubblico... mediante i servizi della società dell’informazione”*.

In forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.

In coerenza con tale impianto normativo, il Ministero della Salute con recente nota del 16 gennaio 2026, conformandosi all’orientamento già espresso in passato (note del 19 maggio 2023 e dell’11 marzo 2019), ha ribadito che *“nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione. La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”*.

In conclusione, alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia, l'installazione e l'utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all'attuale assetto normativo.

Cordialità e saluti,

IL SEGRETARIO
Dr. Fulvio Ferrante

IL PRESIDENTE
Dr. Riccardo Mastrangeli